

July 13/1



Concorso n. 1 AIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

10704/93

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N.8132/92

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 23632

Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Pres. di Sez.

Rep. 6528

f.f. di

- Primo Presidente -

Ud.03/06/1993

" Onofrio FANELLI - Consigliere -

" Enzo MERIGGIOLA "

" Gentile RAPONE "

" Renato SGROI "

" Vincenzo BALDASSARRE "

" Francesco AMIRANTE "

" Massimo GENGHINI "

" Roberto M. TRIOLA "

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciato
16 FEB 1994

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciato copia studio
al Sig. AIA
16 FEB 1994



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n.8132/92 del R.G. AA.CC.,
proposto

da

ROBOBAR LIMITED, in persona dell'Amministratore
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
A. Bertoloni 55 c/o lo studio dell'avv.to Maurizio
Lupoi che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale per Notaio Jessica Margaret Reeve di Lon

Italy

671



dra del 23.6.92.

RICORRENTE

CONTRO

FINNCOLD Sas, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Montanelli n. 4 c/o lo studio dell'avv.to Berenice Ambrosini Oriani che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Francesco Cappa, giusta delga a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Casale-Monferrato.

Udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 3.6.93 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Sgroi.

Uditi l'avv.to Lupai.

Udito il P.M. nella persona del Dr. Manfredo Grossi, sos.to pro.re gen.le c/o la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata nel novembre 1991 la soc. a.s. FINNCOLD, con sede in Casale Monferrato conveniva, dinanzi al Tribunale di quella



città la ROBOBAR Limited, con sede in Perivale, Middlesex, Inghilterra, esponendo di avere fornito alla ROBOBAR gruppi frigoriferi ad assorbimento, che a sua volta la Robobar aveva usato per frigoriferi venduti a catene alberghiere in Europa e Stati Uniti, per un valore di poco inferiore ad un miliardo e cinquecentomilioni di Lire, negli anni 1989-1991; che agli inizi del 1991 la ROBOBAR aveva sospeso i pagamenti dovuti, per importi che allora ammontavano a circa Lire 60.000.000, sostenendo che le unità frigorifere vendute dall'esponente non erano di qualità commerciabile ed insistendo - nonostante le proteste - nel suo offensivo ed illecito comportamento; che il discredito sull'esponente era stato esteso al mercato alberghiero, poichè la Robobar, di fronte alle lamentele ricevute, aveva sostenuto che i difetti lamentati derivavano non da errata posa in opera e posizionamento, ma da difetti del prodotto Finncold; che la Robobar doveva essere condannata sia al pagamento dei suoi debiti contrattuali che al risarcimento del danno; che le pretese verso la Robobar erano l'una contrattuale e collegata al debito non pagato, ammontante a Lire 68.733.280, e l'altra extra-contrattuale, connessa al risarcimento del danno

F. C. G.



conseguente ai fatti illeciti posti in essere (interruzione ingiustificata dei rapporti contrattuali, denigrazione ed offesa alla reputazione della FINNCOLD); tanto premesso, chiedeva la condanna della ROBOBAR al pagamento dei debiti verso la FINNCOLD, ammontanti a Lire 68.733.280, oltre interessi e rivalutazione dall'8 marzo 1991; nonchè la sua condanna al risarcimento dei danni stimati, sulla scorta delle valutazioni relative ai punitive damages del diritto anglosassone e del volume del fatturato, in Lire 1.000.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

In relazione a tale procedimento, la ROBOBAR ha proposto, in data 26 giugno 1992, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

La Finncold ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col proprio ricorso la Robobar - con sede in Inghilterra - chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della causa di cui alla narrativa riguardante una fornitura di componenti per frigoriferi, eseguita dalla FINNCOLD e contestata dalla Robobar per difetti e mancanza di qualità. Gli ordini di



acquisto spediti dalla Robobar contengono la seguente clausola: "Ogni contestazione nascente da questo ordine sarà sottoposta esclusivamente all'arbitrato di una persona nominata dal Presidente della Law Society". Circa la validità della clausola compromissoria, non può sorgere dubbio, in quanto essa rientra nel campo di applicazione della Convenzione di New York.

Il ricorso è infondato.

La Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge n. 62/68, all'art. II rende operante la clausola compromissoria per arbitrato estero, quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti, ovvero da uno scambio di lettere o telegrammi.

Non è dubbio che nessuna di tali formalità sia stata seguita nella specie, essendo la clausola contenuta soltanto in ordini di provenienza della Robobar, che non risultano accettati dalla FINNCOLD con lettere o telegrammi.

Per superare la mancanza di forma, che rende inoperante la clausola (per tutte, v. Cass. n. 12268/92) la ricorrente, nella memoria e nella discussione orale, ha esposto varie argomentazioni, nessuna delle quali può seguirsi.



Quella secondo cui l'accettazione della clausola si è avuta mediante esecuzione dell'intero complesso delle pattuizioni contrattuali, poste per iscritto dal proponente, ai sensi dell'art. 1327 c.c., non tiene conto di due ostacoli insuperabili:

a) che l'art. 1327 c.c. non può operare, quando esiste l'esigenza di una forma scritta (v. già Cass. 2 novembre 1959 n. 3234); b) che ogni rilievo che tenda a riportare la forma della clausola compromissoria a quella del contratto nel quale è inserita si pone in contrasto col principio dell'autonomia dell'accordo di arbitrato, rispetto al contratto a cui inerisce, per cui l'accordo predetto, espresso in una clausola compromissoria inserita nel testo di un contratto è un patto a se stante, la cui validità ed efficacia deve essere valutata indipendentemente dalla validità ed efficacia del contratto.

Va quindi respinta l'osservazione della ricorrente secondo cui sarebbe contrario alla buona fede il contestare la validità della clausola compromissoria, pur dopo aver dato esecuzione al contratto a cui essa inerisce, perchè il requisito di forma è insuperabile.

Deve essere respinta anche l'illazione



che la ricorrente trae dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, come modificata in concomitanza con l'adesione ad essa del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda ("forma ammessa dagli usi in questo campo che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere") appunto perchè essa può riguardare solo la Convenzione di Bruxelles, e cioè la competenza dei giudici ordinari, mentre dalla medesima è escluso espressamente l'arbitrato (art. 1, secondo comma, n. 4).

Ritenuta inapplicabile la competenza arbitrale, ai sensi della Convenzione di New York, deve ora stabilirsi se la giurisdizione del giudice italiano sia da affermare, in base a criteri positivi.

Per quel che attiene alla domanda di pagamento del corrispettivo dei beni mobili venduti, corrispettivo da pagare in Italia, presso la ditta venditrice (art. 1498 terzo comma c.c.; art. 1182 terzo comma prima parte C.c.), la competenza è determinata dall'art. 5 n. 1 della citata Convenzione di Bruxelles, alla stregua di costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE e di questa Corte (fra le altre, Cass. n. 5739 del 1988; Cass. 2500 del 1990, per l'obbligazione risarcitoria,

Scat. G.



inerente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria).

Per quel che riguarda la domanda di danni per responsabilità extracontrattuale (così formulata), che può qualificarsi tanto ai sensi dell'art. 2043 che ai sensi dell'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale per quanto riguarda almeno la diffusione di notizie ed apprezzamenti idonei a determinare discredito) essa appare basata su circostanze aventi uno stretto legame con quelle poste a base della domanda di pagamento del prezzo residuo (e dell'eccezione di difetti e mancanze di qualità mossa dalla controparte), così da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni fra loro incompatibili, ove le cause fossero trattate separatamente (art. 22 comma 3 della Convenzione di Bruxelles). In altri termini, non vi è ostacolo ad applicare l'art. 4 n. 3 c.p.c., secondo cui lo straniero può essere convenuto se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano.

Invero, l'art. 3 della Convenzione di Bruxelles dispone che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdiziona-



li di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del titolo II; e che, in particolare, nei loro confronti non possono essere invocate, in Italia, l'art. 2 e l'art. 4 n. 1 e n. 2 del c.p.c. A contrario, può essere invocato l'art. 4 n. 3 c.p.c.

Comunque, ai sensi dell'art. 5 n. 3, in materia di delitti (atti illeciti) il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto; luogo che va inteso sia nel senso di quello dove è insorto il danno, sia nel senso del luogo dove si è verificato l'evento dannoso (Corte di Giustizia CEE, sent. 30 novembre 1976, in causa n. 21/76; Cass. n. 6330/90). Tale evento dannoso (impoverimento del patrimonio) si è verificato in Italia, sede del soggetto che si pretende danneggiato, per cui sotto questo profilo anche la domanda di risarcimento dei danni extracontrattuali appartiene al giudice italiano.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a sez. unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano e



condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del regolamento di giurisdizione, liquidate in Lire 5.067.000 di cui lire 5.000.000 (cinquemilioni) di onorari di avvocato.

Così deciso a Roma il 3 giugno 1993.

Il Relatore

Luigi Ferrante

Il Presidente

Giuseppe...

Il Collaboratore di Cancelleria

D. Allie'



D. Allie'

Registrata a Roma il 4 FEB. 1994
 al. 1091
 E. 1101
 C. 4561
 IL C. DI CASSAZIONE
 Giur. Di Cass. Amati Di...

| |
|--------------|
| 1091 |
| 1101 100.000 |
| 4561 45000 |
| TOT. 145000 |

WWW.NEUYORKCONVENTION.ORG

ad obblighi alimentari verso i figli minori, resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1960 n. 918, stabiliscono le condizioni uniformi, che in parte si differenziano da quelle poste dalla legge italiana, ma che sempre si riferiscono al giudizio e alla sentenza straniera, perché a quest'ultima possa riconoscersi efficacia in uno Stato diverso; in particolare l'art. 24 della convenzione del 1973, cui fa specifico riferimento il ricorrente, dispone l'applicazione retroattiva delle norme della convenzione anche in relazione a decisioni pronunciate prima della sua entrata in vigore e stabilisce i limiti di tale efficacia retroattiva, ma nulla dispongono circa le regole processuali proprie del giudizio di delibazione, e sulle condizioni, i limiti e le eccezioni cui esso rimane sottoposto nello Stato in cui deve svolgersi.

Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, è appena il caso di osservare che la prescrizione corre anche nei confronti dei minori e degli incapaci, per essi soltanto rimanendo sospesa, a norma dell'art. 2942 cod. civ., per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità, circostanza questa che nella specie non è stata mai né prospettata né adombrata.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Ricorrono peraltro giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M., la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1994, 631

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 28 ottobre 1993 n. 10704

Primo Presidente (f.f.), MONTANARI VISCO - Consigliere Rel., SGROI
P.M., GROSSI (concl. conf.)

Robobar Limited (avv. Lupoi) contro Finncold s.a.s. (avv. Ambrosini Oriani, Cappa).

Ai sensi dell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sull'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, non è valida una clausola compromissoria contenuta soltanto negli ordini di una parte che non risultino accettati dalla controparte con lettere o telegrammi.

La validità di una clausola compromissoria per arbitrato estero non può essere valutata in base all'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, poiché essa esclude l'arbitrato dal proprio campo di applicazione ex art. 1, secondo comma n. 4.

Ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 1968, il giudice italiano è competente in relazione alla domanda di pagamento del prezzo di beni mobili venduti, da eseguirsi in Italia presso la sede del venditore.

Poiché l'art. 3 della convenzione di Bruxelles del 1968 esclude che nei confronti del soggetto domiciliato in uno Stato contraente possa essere invocato l'art. 4 n. 1 e n. 2 cod. proc. civ., a contrario si desume che può essere invocato in questo caso l'art. 4 n. 3 dello stesso codice.

Ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., il giudice italiano, competente in relazione alla domanda di pagamento della merce venduta ex art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 1968, è anche competente per la domanda dei danni derivanti da concorrenza sleale per diffamazione per pretesi difetti della merce in quanto basata su circostanze strettamente connesse, si da rendere opportuna una loro trattazione e decisione unica, come prevede l'art. 22 della stessa convenzione.

*Ai fini dell'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 1968, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto va inteso sia nel senso di quello in cui è insorto il danno, sia nel senso del luogo dove si è verificato l'evento dannoso.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione notificata nel novembre 1991 la s.a.s. Finncold, con sede in Casal Monferrato, conveniva, dinanzi al Tribunale di quella città la Robobar Limited, con sede in Perivale, Middlesex, Inghilterra, esponendo di avere fornito alla Robobar gruppi frigoriferi ad assorbimento, che a sua volta la Robobar aveva usato per frigoriferi venduti a catene alberghiere in Europa e Stati Uniti, per un valore di poco inferiore ad un miliardo e cinquecentomilioni di lire, negli anni 1989-1991; che agli inizi del 1991 la Robobar aveva sospeso i pagamenti dovuti, per importi che allora ammontavano a circa lire 60.000.000, sostenendo che le unità frigorifere vendute dall'esponente non erano di qualità commerciabile ed insistendo - nonostante le proteste - nel suo offensivo ed illecito comportamento; che il discredito sull'esponente era stato esteso al mercato alberghiero, poiché la Robobar, di fronte alle lamentele ricevute, aveva sostenuto che i difetti lamentati derivavano non da errata posa in opera e posizionamento, ma da difetti del prodotto Finncold; che la Robobar doveva essere condannata sia al pagamento dei suoi debiti contrattuali che al risarcimento del danno; che le pretese verso la Robobar erano l'una contrattuale e collegata al debito non pagato, ammontante a lire 68.733.280, e l'altra extracontrattuale, connessa

* Tra le sentenze citate in motivazione possono leggersi in questa Rivista la decisione della Corte di giustizia, 30 novembre 1976 nella causa 21/76 (1977, p. 187), e le sentenze della Corte di Cassazione (s.u.), 28 marzo 1990 n. 2500 (1991, p. 1051 ss.), 22 giugno 1990 n. 6330 (1991, p. 772 ss.), 16 novembre 1992 n. 12268 (1993, p. 995).

al risarcimento del danno conseguente ai fatti illeciti posti in essere (interruzione ingiustificata dei rapporti contrattuali, denigrazione ed offesa alla reputazione della Finncold); tanto premesso, chiedeva la condanna della Robobar al pagamento dei debiti verso la Finncold, ammontanti a lire 68.733.280, oltre interessi e rivalutazione dall'8 marzo 1991; nonché la sua condanna al risarcimento dei danni stimati, sulla scorta delle valutazioni relative ai *punitive damages* del diritto anglosassone e del volume del fatturato, in lire 1.000.000.000, oltre interessi e rivalutazione.

In relazione a tale procedimento, la Robobar ha proposto, in data 26 giugno 1992, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

La Finncold ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Col proprio ricorso la Robobar - con sede in Inghilterra - chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della causa di cui alla narrativa riguardante una fornitura di componenti per frigoriferi, eseguita dalla Finncold e contestata dalla Robobar per difetti e mancanza di qualità. Gli ordini di acquisto spediti dalla Robobar contengono la seguente clausola: «Ogni contestazione nascente da questo ordine sarà sottoposta esclusivamente all'arbitrato di una persona nominata dal Presidente della Law Society». Circa la validità della clausola compromissoria, non può sorgere dubbio, in quanto essa rientra nel campo di applicazione della convenzione di New York.

Il ricorso è infondato.

La convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge n. 62/1968, all'art. II rende operante la clausola compromissoria per arbitrato estero, quando risulti da un documento sottoscritto dai contraenti, ovvero da uno scambio di lettere o telegrammi.

Non è dubbio che nessuna di tali formalità sia stata seguita nella specie, essendo la clausola contenuta soltanto in ordini di provenienza della Robobar, che non risultano accettati dalla Finncold con lettere o telegrammi.

Per superare la mancanza di forma, che rende inoperante la clausola (per tutte, v. Cass. n. 12268/92) la ricorrente, nella memoria e nella discussione orale, ha esposto varie argomentazioni, nessuna delle quali può seguirsi.

Quella secondo cui l'accettazione della clausola si è avuta mediante esecuzione dell'intero complesso delle pattuizioni contrattuali, poste per iscritto dal proponente, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., non tiene conto di due ostacoli insuperabili: *a*) che l'art. 1327 cod. civ. non può operare, quando esiste l'esigenza di una forma scritta (v. già Cass. 2 novembre 1959 n. 3234); *b*) che ogni rilievo che tenda a riportare la forma della clausola compromissoria a quella del contratto nel quale è inserita si pone in contrasto col principio dell'autonomia dell'accordo di arbitrato, rispet-

to al contratto a cui inerisce, per cui l'accordo predetto, espresso in una clausola compromissoria inserita nel testo di un contratto è un patto a sé stante, la cui validità ed efficacia deve essere valutata indipendentemente dalla validità ed efficacia del contratto.

Va quindi respinta l'osservazione della ricorrente secondo cui sarebbe contrario alla buona fede il contestare la validità della clausola compromissoria, pur dopo aver dato esecuzione al contratto a cui essa inerisce, perché il requisito di forma è insuperabile.

Deve essere respinta anche l'illazione che la ricorrente trae dall'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968, come modificata in concomitanza con l'adesione ad essa del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda («forma ammessa dagli usi in questo campo che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere») appunto perché essa può riguardare solo la convenzione di Bruxelles, e cioè la competenza dei giudici ordinari, mentre dalla medesima è escluso espressamente l'arbitrato (art. 1, secondo comma n. 4).

Ritenuta inapplicabile la competenza arbitrale, ai sensi della convenzione di New York, deve ora stabilirsi se la giurisdizione del giudice italiano sia da affermare, in base a criteri positivi.

Per quel che attiene alla domanda di pagamento del corrispettivo dei beni mobili venduti, corrispettivo da pagare in Italia, presso la ditta venditrice (art. 1498, terzo comma cod. civ.; art. 1182, terzo comma prima parte cod. civ.), la competenza è determinata dall'art. 5 n. 1 della citata convenzione di Bruxelles, alla stregua di costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e di questa Corte (fra le altre, Cass. n. 5739 del 1988; Cass. n. 2500 del 1990, per l'obbligazione risarcitoria, inerente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria).

Per quel che riguarda la domanda di danni per responsabilità extracontrattuale (così formulata), che può qualificarsi tanto ai sensi dell'art. 2043 che ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. (concorrenza sleale per quanto riguarda almeno la diffusione di notizie ed apprezzamenti idonei a determinare discredito) essa appare basata su circostanze aventi uno stretto legame con quelle poste a base della domanda di pagamento del prezzo residuo (e dell'eccezione di difetti e mancanze di qualità mossa dalla controparte), così da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni fra loro incompatibili, ove le cause fossero trattate separatamente (art. 22, terzo comma della convenzione di Bruxelles). In altri termini, non vi è ostacolo ad applicare l'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., secondo cui lo straniero può essere convenuto se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano.

Invero, l'art. 3 della convenzione di Bruxelles dispone che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2-6 del titolo II; e che, in

particolare, nei loro confronti non possono essere invocate, in Italia, l'art. 2 e l'art. 4 n. 1 e n. 2 cod. proc. civ. *A contrario*, può essere invocato l'art. 4 n. 3 cod. proc. civ.

Comunque, ai sensi dell'art. 5 n. 3, in materia di delitti (atti illeciti) il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto; luogo che va inteso sia nel senso di quello dove è insorto il danno, sia nel senso del luogo dove si è verificato l'evento dannoso (Corte di giustizia, sent. 30 novembre 1976, in causa n. 21/76; Cass. n. 6330/90). Tale evento dannoso (impoverimento del patrimonio) si è verificato in Italia, sede del soggetto che si pretende danneggiato, per cui sotto questo profilo anche la domanda di risarcimento dei danni extracontrattuali appartiene al giudice italiano.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M., la Corte di Cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del regolamento di giurisdizione, liquidate in lire ...

CORTE DI CASSAZIONE (S.U.), sentenza 3 novembre 1993 n. 10831

Primo Presidente agg., ZUCCONI GALLI FONSECA - Consigliere Rel., VOLPE
P.M., ALOISI (concl. diff.)

Parretti (avv. Di Amato) e s.r.l. GENAF (avv. Vitalone) contro Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V. (avv. Fazzalari) e Picozza (intimato).

Non sussiste la giurisdizione italiana, in base all'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., in un processo cautelare nei confronti di una società straniera qualora non venga debitamente provata l'esistenza dei criteri di giurisdizione contemplati dalla norma suddetta: ovvero, che il provvedimento cautelare debba eseguirsi in Italia oppure che sia sottoposto alla giurisdizione italiana il rapporto cui si riferisce l'invocato provvedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso del 6 febbraio 1992 al Pretore di Roma, Giancarlo Parretti e la società Gestione Nuova Attività Finanziaria - GENAF - a r.l., corrente in Roma, premesso che essi istanti avevano ottenuto dal Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V., con sede in Amsterdam, un prestito per l'equivalente importo di circa 700 miliardi di lire per l'acquisto del 98,5% del pacchetto azionario della Metro Gold-